# DECISIONE DEL CONSIGLIO

**del 7 marzo 1985**

**relativa all'accettazione, a nome della Comunità, di tre allegati della convenzione internazionale per la semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali**

(85/204/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la raccomandazione della Commissione,

considerando che, ai sensi della decisione 75/199/CEE (1), la Comunità è parte contraente della convenzione internazionale per la semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali;

considerando che gli allegati della suddetta convenzione concernenti l'immissione in consumo, l'esportazione a titolo definitivo e il rimborso dei dazi e tasse all'importazione possono essere accettati dalla Comunità;

considerando che occorre tuttavia corredare l'accettazione di talune riserve per tener conto delle particolari esigenze dell'unione doganale e dello stato attuale dell'armonizzazione in materia di legislazione doganale,

DECIDE:

*Articolo 1*

Gli allegati della convenzione internazionale per la semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali di cui in appresso sono accettati, a nome della Comunità con le riserve indicate:

— allegato B.1, concernente l'immissione in consumo (allegato I della presente decisione), con una riserva di carattere generale e talune riserve per quanto riguarda la norma 28 e le prassi raccomandate 19 e 52,

— allegato C.1, concernente l'esportazione a titolo definitivo (allegato II della presente decisione), con una riserva di carattere generale e alcune riserve per quanto riguarda la norma 21 e la prassi raccomandata 10,

— allegato F.6, concernente il rimborso dei dazi e tasse all'importazione (allegato III della presente decisione), con una riserva di carattere generale e una riserva per quanto riguarda la norma 7.

*Articolo 2*

Il presidente del Consiglio designa la persona abilitata a notificare al segretario generale del Consiglio di cooperazione doganale l'accettazione, a nome della Comunità, degli allegati di cui all'articolo 1, con le riserve ivi indicate.

Fatto a Bruxelles, addì 7 marzo 1985.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

A. BIONDI

(1) GU n. L 100 del 21. 4. 1975, pag. 1.

*ALLEGATO I*

*Traduzione*

ALLEGATO B. 1

## ALLEGATO CONCERNENTE L'IMMISSIONE IN CONSUMO

### Introduzione

Le merci che formano oggetto di un'importazione definitiva, per essere utilizzate o consumate nel territorio doganale, devono essere dichiarate per l'immissione in consumo.

Questa dichiarazione può essere presentata o all'atto dell'importazione delle merci o successivamente ad un altro regime doganale, ad esempio: il deposito in dogana, l'ammissione temporanea o il transito doganale.

Gli obblighi che il dichiarante deve soddisfare ai fini dell'immissione in consumo delle merci consistono, principalmente, nella presentazione di una dichiarazione di merci alla quale devono essere allegate varie pezze giustificative (licenza d'importazione, certificati di origine, ecc.) e nel pagamento dai dazi e delle tasse all'importazione eventualmente esigibili. In taluni casi, il pagamento di detti dazi e di dette tasse può essere differito. La dogana può richiedere, se del caso, la costituzione di una garanzia per assicurare il pagamento dei dazi e delle tasse all'importazione di cui sopra.

Ai fini dello sdoganamento delle merci la dogana compie le seguenti operazioni: esame della dichiarazione di merci e dei documenti ad essa allegati, verifica delle merci, liquidazione e riscossione dei dazi e delle tasse all'importazione e svincolo delle merci. A seconda delle prassi amministrative nazionali queste operazioni possono essere effettuate in un ordine diverso da quello sopra indicato. La dogana può anche essere incaricata di raccogliere le informazioni necessarie per elaborare statistiche commerciali e di curare l'applicazione di altre prescrizioni legali o regolamentari relative al controllo delle merci importate. Le merci dichiarate per l'immissione in consumo possono anche formare oggetto di controllo da parte di altre autorità competenti (controlli veterinario, sanitario, fitopatologico, ecc.).

Le disposizioni del presente allegato si applicano alle varie formalità ed operazioni (formalità doganali) che lo sdoganamento di merci destinate ad essere immesse in consumo comporta, indipendentemente dal modo in cui siano state importate.

Il presente allegato non si applica all'immissione in consumo delle merci spedite per posta né alle merci contenute nei bagagli dei viaggiatori.

### Definizioni

Ai fini dell'applicazione del presente allegato s'intende:

a) per «immissione in consumo»: il regime doganale che consente alle merci importate di rimanere definitivamente nel territorio doganale. Questo regime comporta il pagamento dei dazi e delle tasse all'importazione eventualmente esigibili e l'espletamento di tutte le formalità doganali necessarie;

b) per «dazi e tasse all'importazione»: i dazi doganali e tutt gli altri diritti, tasse, oneri o imposizioni di varia natura che sono riscossi all'importazione o in occasione dell'importazione di merci, ad eccezione delle tasse e delle imposizioni il cui importo è limitato al costo approssimativo dei servizi prestati;

c) per «dichiarazione di merci»: l'atto, eseguito nella forma prescritta dalla dogana, mediante il quale gli interessati indicano il regime doganale da applicare alle merci e comunicano gli elementi di cui la dogana esige la dichiarazione ai fini dell'applicazione del regime medesimo;

d) per «dichiarante»: la persona che firma o in nome della quale è firmata una dichiarazione di merci;

e) per «esame della dichiarazione di merci»: le operazioni effettuate dalla dogana per accertare la corretta compilazione della dichiarazione, verificare che siano stati allegati i documenti giustificativi richiesti e che questi ultimi soddisfino ai requisiti di autenticità e validità previsti;

f) per «verifica delle merci»: l'operazione con cui la dogana procede all'esame fisico delle merci per accertare che la loro natura, la loro origine, il loro stato, la loro quantità e il loro valore siano conformi ai dati contenuti nella dichiarazione di merci;

g) per «liquidazione dei dazi e delle tasse all'importazione»: la determinazione dell'importo dei dazi e delle tasse all'importazione da riscuotere;

h) per «svincolo»: l'atto con cui la dogana consente agli interessati di disporre delle merci che formano oggetto di sdoganamento;

ij) per «garanzia»: ciò che serve ad assicurare, con soddisfazione della dogana, l'adempimento di un obbligo nei confronti della dogana medesima. La garanzia è detta «globale» quando assicura l'adempimento degli obblighi derivanti da più operazioni;

k) per «persona»: sia una persona fisica, sia una persona giuridica, sempreché il contesto non disponga altrimenti.

## Principi

1. *Norma*

L'immissione in consumo è disciplinata dalle disposizioni del presente allegato.

2. *Norma*

La legislazione nazionale precisa le condizioni e le formalità doganali che debbono essere soddisfatte ai fini dell'immissione in consumo delle merci.

*Note*

1. La legislazione nazionale può, in particolare, imporre divieti o restrizioni all'importazione di talune categorie di merci.

2. Gli obblighi da soddisfare ai fini dell'immissione in consumo delle merci comprendono la presentazione di una dichiarazione di merci, la produzione di pezze giustificative ed il pagamento dei dazi e delle tasse all'importazione eventualmente esigibili.

## Uffici doganali competenti

3. *Norma*

Le autorità doganali designano gli uffici doganali in cui le merci possono essere sdoganate ai fini della loro immissione in consumo. Esse stabiliscono la competenza di ciascun ufficio doganale e ne fissano i giorni e le ore di apertura, tenendo conto, tra l'altro, delle particolari necessità del commercio e dell'industria.

*Note*

1. Le autorità doganali possono ammettere che le merci vengano sdoganate in uffici doganali situati all'interno del territorio doganale.

2. La competenza di taluni uffici doganali può essere limitata sia a motivo del modo di trasporto utilizzato per la spedizione delle merci, sia a talune categorie di merci, sia alle merci destinate ad una determinata regione (ad esempio: la zona di confine o una zona industriale).

3. Le autorità doganali possono esigere che l'immissione in consumo di talune categorie di merci (ad esempio: diamanti, oggetti di antiquariato, opere d'arte) sia effettuata in uffici doganali all'uopo designati.

4. *Prassi raccomandata*

Quando uffici doganali corrispondenti siano situati su una frontiera comune, le autorità doganali dei due paesi interessati dovrebbero armonizzarne, per quanto possibile, i giorni e le ore di apertura nonché le rispettive competenze.

## Il dichiarante

### a) Persone che possono agire in veste di dichiarante

5. *Norma*

La legislazione nazionale stabilisce le condizioni alle quali una persona è autorizzata ad agire in veste in dichiarante.

*Nota*

Il dichiarante non è necessariamente il proprietario delle merci; può essere, ad esempio, il vettore, il transitario, il destinatario o un agente doganale riconosciuto.

6. *Prassi raccomandata*

Dovrebbe poter agire in veste di dichiarante qualsiasi persona che abbia il diritto di disporre delle merci.

*Nota*

Le autorità doganali possono chiedere al dichiarante di dimostrare il suo diritto a disporre delle merci.

### b) Responsabilità del dichiarante

7. *Norma*

Il dichiarante è ritenuto responsabile, nei confronti delle autorità doganali, dell'esattezza delle informazioni fornite nella dichiarazione di merci e del pagamento dei dazi e delle tasse all'importazione.

### c) Diritti del dichiarante

8. *Norma*

Prima di presentare la dichiarazione di merci e alle condizioni stabilite dalle autorità doganali il dichiarante è autorizzato:

a) ad esaminare le merci,

b) a prelevare dei campioni.

9. *Prassi raccomandata*

Le autorità doganali non dovrebbero esigere che i campioni, il cui prelievo è autorizzato sotto controllo doganale, formino oggetto di una dichiarazione separata ai fini dell'immissione in consumo, a condizione che essi vengano menzionati nella dichiarazione per l'immissione in consumo della partita di merci da cui provengono e che essa sia presentata nei termini prescritti.

10. *Prassi raccomandata*

In caso di difficoltà particolari e su richiesta del dichiarante, le autorità doganali dovrebbero comunicargli le informazioni in loro possesso, in modo da consentirgli di compilare la dichiarazione di merci per l'immissione in consumo.

**Dichiarazione di merci per l'immissione in consumo**

a) Forma e contenuto della dichiarazione di merci

11. *Norma*

I modelli di dichiarazione di merci per l'immissione in consumo devono essere conformi al modulo ufficiale stabilito dalle autorità competenti.

Le autorità competenti devono limitare le loro esigenze in materia di informazioni da fornire nella dichiarazione di merci alle informazioni ritenute indispensabili a consentire la liquidazione e la riscossione dei dazi e delle tasse all'importazione, l'elaborazione di statistiche e l'applicazione delle altri disposizioni legali e regolamentari che la dogana è tenuta ad applicare.

*Note*

1. Le autorità doganali esigono generalmente:

a) informazioni sulle persone:
   — nome, cognome e indirizzo del dichiarante;
   — nome, cognome e indirizzo dell'importatore;
   — nome, cognome e indirizzo dello speditore;

b) informazioni sul trasporto:
   — modo di trasporto;
   — identificazione del mezzo di trasporto;

c) informazioni sulle merci:
   — paese di provenienza e paese di origine;
   — designazione dei colli (numero, natura, contrassegni e numeri, peso);
   — designazione delle merci secondo le denominazioni della tariffa;

d) informazioni ai fini della liquidazione dei dazi e delle tasse all'importazione (per specie di merci):
   — voce tariffaria;
   — aliquote dei dazi e delle tasse all'importazione;
   — peso lordo, peso netto, quantità;
   — valore in dogana;

e) altre informazioni:
   — numero statistico per specie di merci;
   — zona di provenienza delle merci o riferimento alle disposizioni legali applicabili (quando venga chiesto un regime preferenziale);
   — riferimento ai documenti presentati a sostegno della dichiarazione di merci;

f) luogo, data e firma del dichiarante.

2. Le parti contraenti che prevedono di rivedere gli attuali modelli o elaborare nuovi modelli di dichiarazioni di merci per l'immissione in consumo possono avvalersi del fac simile contenuto nell'appendice I del presente allegato e tener conto delle note dell'appendice II.

12. *Prassi raccomandata*

Il dichiarante che, per motivi ritenuti validi dalle autorità doganali, non disponesse di tutte le informazioni necessarie per compilare la dichiarazione di merci per l'immissione in consumo, dovrebbe essere autorizzato a presentare una dichiarazione provvisoria o incompleta, purché essa contenga gli elementi ritenuti necessari dalla dogana e l'interessato s'impegni a completarla entro un dato termine.

L'accettazione, da parte delle autorità doganali, di una dichiarazione provvisoria o incompleta non dovrebbe avere l'effetto di accordare alle merci un trattamento tariffario diverso da quello che sarebbe stato applicato se fosse stata presentata direttamente una dichiarazione completa ed esatta.

*Nota*

Se lo svincolo è accordato prima che siano state comunicate tutte le informazioni necessarie, il dichiarante può essere obbligato a fornire una garanzia per assicurare il pagamento delle somme eventualmente esigibili.

b) Numero di esemplari da presentare

13. *Prassi raccomandata*

Le autorità doganali dovrebbero ridurre, per quanto possibile, il numero di esemplari delle dichiarazioni di merci che il dichiarante deve presentare per l'immissione in consumo delle merci medesime.

14. *Prassi raccomandata*

Se la dichiarazione di merci per l'immissione in consumo deve essere compilata in più esemplari il dichiarante dovrebbe avere la possibilità di compilarli a ricalco.

c) Documenti da presentare a sostegno della dichiarazione di merci

15. *Norma*

A sostegno della dichiarazione di merci le autorità doganali esigono unicamente i documenti che ritengano indispensabili per consentire il controllo dell'operazione e per accertarsi che siano state osservate tutte le prescrizioni relative all'applicazione delle restrizioni o di altre misure vigenti.

*Nota*

Le autorità doganali chiedono spesso di produrre, a sostegno della dichiarazione di merci per l'immissione in consumo, i documenti seguenti: licenza d'importazione, prova documentale dell'origine, certificato sanitario o fitopatologico, fattura commerciale, titoli di trasporto.

16. *Prassi raccomandata*

Se all'atto della presentazione della dichiarazione di merci non potessero essere presentati taluni documenti giustificativi e il dichiarante adducesse motivi ritenuti validi dalle autorità doganali, queste ultime dovrebbero autorizzarlo a produrre questi documenti entro un dato termine.

*Nota*

Se lo svincolo è accordato prima che siano stati prodotti i documenti mancanti, il dichiarante può essere tenuto a fornire una garanzia per assicurare il pagamento delle somme eventualmente esigibili.

17. *Prassi raccomandata*

Se la lingua utilizzata per compilare i documenti presentati a sostegno della dichiarazione di merci è diversa da quella/e del paese d'importazione, le autorità doganali non dovrebbero sistematicamente esigere la traduzione delle indicazioni contenute in detti documenti.

d) Rettifica della dichiarazione di merci

18. *Norma*

Le autorità doganali permettono al dichiarante di rettificare la dichiarazione di merci presentata, a condizione che all'atto della presentazione della domanda esse non abbiano iniziato l'esame della dichiarazione o la verifica delle merci.

19. *Prassi raccomandata*

Le domande di rettifica della dichiarazione di merci presentate dal dichiarante dopo l'inizio dell'esame della dichiarazione o della verifica delle merci dovrebbero essere accolte dalle autorità doganali qualora i motivi addotti dal dichiarante siano ritenuti validi.

*Nota*

La rettifica della dichiarazione di merci per l'immissione in consumo non impedisce alle autorità doganali di adottare le misure eventualmente necessarie, qualora in sede di esame della dichiarazione o della verifica delle merci sia constatata un'infrazione.

e) Ritiro della dichiarazione di merci

20. *Prassi raccomandata*

Il dichiarante dovrebbe essere autorizzato a ritirare la propria dichiarazione di merci per l'immissione in consumo e a chiedere l'applicazione di un altro regime doganale, a condizione che la domanda sia presentata alle autorità doganali prima dello svincolo delle merci ed i motivi addotti siano ritenuti validi.

*Nota*

Il ritiro della dichiarazione di merci per l'immissione in consumo non impedisce alle autorità doganali di adottare le misure eventualmente necessarie qualora in sede di esame della dichiarazione o di verifica delle merci sia constatata un'infrazione.

**Presentazione della dichiarazione di merci**

a) Scelta dell'ufficio di sdoganamento

21. *Norma*

La dichiarazione di merci per l'immissione in consumo è depositata all'ufficio doganale in cui sono presentate le merci.

*Nota*

Le autorità doganali possono prescrivere che la dichiarazione di merci sia presentata in un determinato ufficio doganale quando un'autorizzazione per ottenere lo svincolo delle merci prima della presentazione della dichiarazione sia stata concessa a titolo permanente.

b) Termine per la presentazione della dichiarazione

22. *Norma*

Se la legislazione nazionale prevede che la dichiarazione di merci per l'immissione in consumo debba essere presentata in un ufficio doganale competente entro un determinato termine, questo termine è fissato in modo da permettere al dichiarante di ottenere le informazioni necessarie per compilare la dichiarazione e i documenti giustificativi previsti.

*Note*

1. La legislazione nazionale può stabilire che i termini fissati per la presentazione della dichiarazione di merci debbano essere calcolati, ad esempio, a partire dal giorno in cui le merci sono state scaricate o presentate all'ufficio doganale o dal giorno in cui si è proceduto al loro svincolo.

2. Se la dichiarazione di merci non è stata presentata nel termine stabilito, le autorità doganali possono adottare le misure che si rivelano necessarie, in particolare per salvaguardare gli interessi dell'erario.

23. *Prassi raccomandata*

Su richiesta del dichiarante e per motivi ritenuti validi dalle autorità doganali, queste ultime dovrebbero prorogare il termine fissato per la presentazione della dichiarazione di merci.

24. *Prassi raccomandata*

Il dichiarante dovrebbe essere autorizzato a presentare la dichiarazione di merci per l'immissione in consumo ad un ufficio doganale competente prima dell'arrivo in detto ufficio delle merci cui la dichiarazione medesima si riferisce.

*Nota*

La presentazione della dichiarazione può essere autorizzata anche per merci non ancora introdotte nel territorio doganale.

c) Presentazione periodica delle dichiarazioni

25. *Prassi raccomandata*

Quando una stessa persona proceda a frequenti importazioni di merci, le autorità doganali dovrebbero permettere che un'unica dichiarazione di merci sia valida per tutte le importazioni effettuate da questa persona in un determinato periodo di tempo.

*Note*

1. Le autorità doganali possono subordinare la concessione di tale agevolazione alla condizione che l'importatore tenga una contabilità commerciale regolare, ad esempio con l'ausilio di calcolatori, e che possano essere prese le misure di controllo necessarie.

2. Quando accordano tale agevolazione le autorità doganali possono chiedere al dichiarante di esibire, all'atto di ogni importazione, un documento commerciale o amministrativo in cui figurino i principali dati relativi alla spedizione in oggetto (fattura commerciale, lettera di vettura, bolla di spedizione, ecc.).

d) Presentazione della dichiarazione al di fuori dei giorni e delle ore di apertura dell'ufficio doganale

26. *Norma*

La dichiarazione di merci deve essere presentata nei giorni e nelle ore di apertura dell'ufficio doganale competente.

27. *Prassi raccomandata*

Su richiesta del dichiarante e per motivi ritenuti validi dalle autorità doganali, queste ultime dovrebbero permettere, ove possibile, che la dichiarazione di merci sia presentata al di fuori dei giorni e delle ore di apertura dell'ufficio doganale competente, addebitando eventualmente al dichiarante le spese che ne risultano.

**Accettazione della dichiarazione di merci**

28. *Norma*

La dichiarazione di merci è accettata quando l'ufficio doganale in cui viene presentata ha accertato che essa contiene tutti i dati necessari e che le sono stati allegati tutti i dati necessari.

29. *Norma*

Se le autorità doganali non possono accettare la dichiarazione di merci per l'immissione in consumo presentata in un ufficio doganale, indicano al dichiarante i motivi del rifiuto.

*Nota*

Una dichiarazione di merci può non essere accolta quando, ad esempio, l'ufficio doganale non abbia la competenza necessaria o quando ritenga indispensabile la produzione di taluni documenti mancanti.

**Esame della dichiarazione di merci**

30. *Norma*

La dichiarazione di merci per l'immissione in consumo è esaminata, una volta accettata, non appena possibile.

31. *Norma*

Ai fini dell'esame della dichiarazione di merci le autorità doganali si limitano ad effettuare le operazioni che ritengano indispensabili per garantire l'osservanza delle prescrizioni legali o regolamentari che la dogana è tenuta ad applicare.

*Nota*

La dogana effettua, in genere, le seguenti operazioni:

— accerta che la voce tariffaria indicata corrisponda alla designazione delle merci e che le aliquote dei dazi e delle tasse all'importazione indicate siano quelle in vigore;

— controlla che i dati figuranti nella dichiarazione di merci corrispondano a quelli indicati nei documenti presentati, segnatamente per quanto riguarda l'identificazione dei colli, la quantità e il valore delle merci dichiarate;

— verifica l'autenticità e la validità dei documenti presentati a sostegno della dichiarazione.

**Verifica delle merci**

a) Termine per la verifica delle merci

32. *Norma*

Se le autorità doganali decidono di procedere alla verifica delle merci dichiarate per l'immissione in consumo, l'operazione è effettuata al più presto, previa accettazione della dichiarazione di merci.

33. *Prassi raccomandata*

Dovrebbe essere data la precedenza alla verifica degli animali vivi, delle merci deperibili e delle altre spedizioni aventi carattere urgente.

34. *Prassi raccomandata*

Se le merci debbono essere controllate anche da altre autorità competenti (controlli veterinario, sanitario, fito-

patologico, ecc.) la dogana dovrebbe effettuare le verifiche ad essa spettanti, se possibile, contemporaneamente ai controlli delle altre autorità.

*Nota*

Le autorità doganali possono esigere che le merci oggetto di verifica da parte di altre autorità competenti vengano dichiarate negli uffici doganali all'uopo designati.

b) Verifica delle merci al di fuori dei giorni e delle ore di apertura dell'ufficio doganale

35. *Norma*

Su richiesta del dichiarante e per motivi ritenuti validi dalle autorità doganali, queste ultime permettono, per quanto possibile, che le merci dichiarate per l'immissione in consumo vengano controllate al di fuori dei giorni e delle ore di apertura dell'ufficio doganale; in tal caso, le spese della verifica possono essere addebitate al dichiarante.

*Nota*

La verifica effettuata al di fuori dei giorni e delle ore di apertura dell'ufficio doganale può essere autorizzata, segnatamente, quando trattasi di merci deperibili, animali vivi ed altre spedizioni aventi carattere urgente.

c) Verifica delle merci al di fuori dell'ufficio doganale

36. *Norma*

Su richiesta del dichiarante e per motivi ritenuti validi dalle autorità doganali, queste ultime permettono, per quanto possibile, che le merci dichiarate per l'immissione in consumo vengano controllate al di fuori dell'ufficio doganale in cui è stata presentata la dichiarazione di merci; in tal caso, le spese della verifica possono essere addebitate al dichiarante.

*Note*

1. La verifica delle merci può essere effettuata, a seconda dei casi, nei locali dell'interessato, in spazi provvisti di adeguata attrezzatura, in un punto qualsiasi situato nella zona di sorveglianza doganale o in un ufficio doganale diverso da quello in cui è stata presentata la dichiarazione di merci.

2. La verifica può essere autorizzata al di fuori dell'ufficio doganale in cui è stata presentata la dichiarazione di merci, in particolare nei seguenti casi:

— merci facilmente controllabili soltanto al momento del loro scarico nel luogo di destinazione (ad esempio: frumento, oli o minerali importati mediante navi, natanti o alleggi; pezzi di ricambio caricati alla rinfusa in un contenitore; mobilio di un trasloco);

— merci per la cui verifica è necessario disporre di un'adeguata attrezzatura (ad esempio: camere oscure, impianti frigoriferi);

— merci di cui non è opportuno esigere la presentazione in un ufficio doganale (ad esempio: prodotti provenienti dallo sfruttamento di terreni limitrofi o di cave situate in prossimità della frontiera, importati direttamente).

d) Presenza del dichiarante all'atto della verifica delle merci

37. *Norma*

Il dichiarante ha il diritto di assistere alla verifica delle merci o di farvisi rappresentare. Quando lo ritengano utile, le autorità doganali esigono che il dichiarante assista alla verifica delle merci o vi si faccia rappresentare per fornire alla dogana l'assistenza necessaria per facilitare l'operazione.

*Note*

1. Il dichiarante può essere tenuto a raggruppare i colli, aprirli, classificare le merci a seconda della specie ed enumerarle.

2. Se le merci dichiarate per l'immissione in consumo sono pericolose, delicate o fragili, il dichiarante può essere tenuto a mettere a disposizione della dogana degli esperti.

3. Il dichiarante può anche essere tenuto a specificare alla dogana le caratteristiche tecniche delle merci importate.

e) Natura della verifica delle merci

38. *Norma*

Se le autorità doganali procedono alla verifica delle merci, si limitano ad effettuare le operazioni che ritengono indispensabili per garantire l'osservanza delle prescrizioni legali o regolamentari che la dogana è tenuta ad applicare.

*Note*

1. La verifica delle merci può essere sommaria o particolareggiata. In caso di verifica sommaria, la dogana può effettuare alcuni ma non necessariamente tutti i controlli seguenti: enumerare i colli, rilevarne i contrassegni ed i numeri e riconoscere la specie delle merci. La verifica particolareggiata comporta un esame approfondito delle merci per stabilirne, il più esattamente possibile, la composizione, la quantità, la voce tariffaria, il valore ed eventualmente l'origine.

2. Una verifica particolareggiata delle merci si giustifica segnatamente quando le autorità doganali abbiano dei dubbi sull'esattezza di taluni dati indicati nella dichiarazione o contenuti nei documenti presentati a sostegno della dichiarazione medesima.

3. Possono essere regolarmente sottoposte a verifica particolareggiata anche le merci passibili di dazi e/o tasse all'importazione d'importo elevato.

39. *Prassi raccomandata*

Le autorità doganali dovrebbero limitarsi ad effettuare una verifica sommaria delle merci dichiarate per l'immissione in consumo nel maggior numero di casi possibile.

*Nota*

Può ritenersi sufficiente una verifica sommaria, in particolare quando merci della stessa specie siano importate di frequente da una persona conosciuta e stimata dalla dogana, quando l'esattezza dei dati della dichiarazione possa essere accertata controllando i documenti allegati o in altro modo e quando i dazi e le tasse all'importazione siano di modesta entità.

40. *Prassi raccomandata*

Quando le autorità doganali effettuano una verifica particolareggiata delle merci specificate in una dichiarazione relativa ad una spedizione, comprendente parecchi colli, munita di una lista di spedizione o di altro documento analogo, dovrebbero normalmente procedervi per campionamento.

*Nota*

In considerazione delle disponibilità di personale, le autorità doganali possono decidere che le spedizioni di merci dichiarate per l'immissione in consumo formino oggetto di verifica particolareggiata per campionamento.

f) Prelievo di campioni da parte della dogana

41. *Norma*

I prelievi di campioni sono limitati ai casi in cui le autorità doganali ritengano che l'operazione sia necessaria per definire la specie e/o il valore delle merci dichiarate per l'immissione in consumo o per garantire l'applicazione delle altre disposizioni della legislazione nazionale. I quantitativi di merci prelevate a titolo di campione devono essere ridotti al minimo.

**Errori commessi nel compilare la dichiarazione**

42. *Norma*

Quando le autorità doganali constatino che nel compilare la dichiarazione di merci o nel liquidare i dazi e le tasse all'importazione sono stati commessi errori che potrebbero dar luogo o hanno dato luogo alla riscossione di un importo di dazi e tasse all'importazione superiore a quello legalmente esigibile, accordano il rimborso o lo sgravio dell'importo eccedente o ne informano il dichiarante in modo da consentirgli, a seconda dei casi, di rettificare la dichiarazione o di presentare una domanda di rimborso o di sgravio.

43. *Norma*

Quando le autorità doganali constatano che errori commessi nel compilare la dichiarazione di merci danno luogo alla riscossione di un importo supplementare di dazi e tasse all'importazione, alla presentazione di altri documenti giustificativi o all'applicazione di altre prescrizioni legali o regolamentari, e che non è evidente che questi errori siano stati commessi con intento fraudolento, ne informano al più presto il dichiarante. Quando esse ammettono che gli errori constatati sono stati commessi in buona fede e non si può imputare al dichiarante alcuna negligenza grave, lo autorizzano a rettificare la propria dichiarazione e ad espletare le formalità complementari richieste senza infliggergli penalità.

44. *Norma*

La legislazione nazionale dispone che qualora gli errori rilevati nella dichiarazione di merci o nella liquidazione dei dazi e delle tasse all'importazione diano luogo alla riscossione di un importo supplementare di dazi e di tasse all'importazione di entità trascurabile o al rimborso di un importo altrettanto modesto, non si proceda alla riscossione o al rimborso di detto importo.

**Liquidazione dei dazi e delle tasse all'importazione**

a) Dati da prendere in considerazione

45. *Norma*

La legislazione nazionale enuncia i dati che servono di base ai fini della liquidazione dei dazi e delle tasse all'importazione e precisa le condizioni in cui tali dati devono essere determinati.

*Note*

1. I dati da utilizzare ai fini della liquidazione dei dazi e delle tasse all'importazione sono in genere:

— la classificazione tariffaria;

— il valore o la quantità, a seconda che i dazi e le tasse all'importazione applicabili siano ad valorem o specifici;

— l'origine o la provenienza, qualora la tassazione delle merci differisca a seconda dell'origine o della provenienza.

2. Le norme da seguire per stabilire la classificazione tariffaria, il valore o la quantità imponibile e l'origine possono formare oggetto di note esplicative elaborate dalle autorità competenti.

b) Aliquote dei dazi e delle tasse all'importazione applicabili

46. *Norma*

Le aliquote dei dazi e delle tasse all'importazione applicabili per l'immissione in consumo delle merci figurano in tariffari ufficiali che devono formare oggetto di pubblicità sufficiente.

47. *Norma*

La legislazione nazionale stabilisce il momento da prendere in considerazione ai fini della determinazione delle aliquote dei dazi e delle tasse all'importazione applicabili alle merci dichiarate per l'immissione in consumo.

*Nota*

Il momento da prendere in considerazione ai fini della determinazione delle aliquote applicabili può essere, ad esempio, quello dell'arrivo delle merci, della presentazione della dichiarazione di merci, dell'accettazione di quest'ultima da parte della dogana, del pagamento dei dazi e delle tasse all'importazione o dello svincolo delle merci.

**Pagamento dei dazi e delle tasse all'importazione**

a) Modi di pagamento ammessi

48. *Norma*

I modi di pagamento dei dazi e delle tasse all'importazione esigibili sono stabiliti dalla legislazione nazionale.

49. *Prassi raccomandata*

Le autorità doganali dovrebbero permettere l'effettuazione del pagamento anche non in contanti.

*Note*

1. Oltre al pagamento in contanti, altri modi di pagamento ammessi potrebbero essere, ad esempio: l'assegno, il versamento o il giroconto bancario o postale.

2. Gli assegni emessi su banche straniere possono essere accettati solo qualora le banche in questione dispongano di una sede nel paese d'importazione.

b) Data e luogo del pagamento

50. *Norma*

Le autorità doganali stabiliscono il giorno di esigibilità dell'importo dei dazi e delle tasse all'importazione da pagare, nonché il luogo in cui deve essere effettuato il pagamento.

*Note*

1. Il pagamento dei dazi e delle tasse all'importazione viene, in genere, effettuato presso l'ufficio doganale in cui è stata presentata la dichiarazione di merci; esso può aver luogo anche presso un altro organismo od ufficio designato dalle autorità doganali.

2. Il pagamento dei dazi e delle tasse all'importazione deve essere, in genere, effettuato al momento della presentazione o dell'accettazione della dichiarazione di merci o prima dello svincolo delle merci. In talune circostanze il pagamento può anche essere differito.

c) Pagamento differito dei dazi e delle tasse all'importazione

51. *Prassi raccomandata*

Le persone addette che sdoganano abitualmente merci per l'immissione in consumo dovrebbero essere autorizzate a differire il pagamento dell'importo dei dazi e delle tasse all'importazione senza esigere interessi.

*Note*

1. Le persone che fruiscono di questa agevolazione possono essere tenute a costituire una garanzia il cui importo è stabilito dalle autorità doganali.

2. Le persone che desiderano beneficiare del pagamento differito possono essere tenute a farne domanda scritta alla dogana.

52. *Prassi raccomandata*

Se per poter fruire del pagamento differito è richiesta la costituzione di una garanzia, le persone che sdoganano abitualmente merci da immettere in consumo in più uffici del medesimo territorio doganale dovrebbero essere autorizzate a costituire una garanzia globale.

53. *Prassi raccomandata*

L'importo della garanzia da costituire per fruire del pagamento differito non dovrebbe eccedere l'importo dei dazi e delle tasse all'importazione eventualmente applicabili alle merci importate nel periodo in cui il pagamento di detti dazi e tasse risulta differito.

*Nota*

Per calcolare l'importo della garanzia le autorità doganali possono basarsi sull'importo dei dazi e delle tasse all'importazione pagato in un periodo di tempo della stessa durata. Se si constatano variazioni, in particolare nelle aliquote applicabili o nel volume delle importazioni, l'importo della garanzia può essere adeguato in conformità.

54. *Norma*

La persona tenuta a costituire una garanzia per beneficiare del pagamento differito deve poter scegliere, fra le varie forme di garanzia stabilite dalla legislazione nazionale, quella che preferisce.

55. *Prassi raccomandata*

Il termine durante cui il pagamento dei dazi e delle tasse all'importazione può essere differito dovrebbe essere di almeno 14 giorni a decorrere dalla data normale di esigibilità dell'importo dei dazi e delle tasse da pagare.

*Note*

1. Termini diversi possono essere stabiliti per ciascun tipo di imposta.

2. Le autorità doganali possono permettere che i dazi e le tasse all'importazione relativi alle importazioni effettuate in un determinato periodo vengano pagati a scadenza fissa.

d) Prova del pagamento

56. *Norma*

Dopo che i dazi e le tasse all'importazione sono stati pagati, all'autore del pagamento è rilasciata una quietanza che ne costituisce la prova.

*Nota*

La quietanza può essere apposta sull'esemplare della dichiarazione destinato al dichiarante.

e) Termine di prescrizione ai fini della riscossione dei dazi e delle tasse all'importazione

57. *Norma*

La legislazione nazionale stabilisce il termine durante cui le autorità doganali possono sollecitare la riscossione dei dazi e delle tasse all'importazione non pagati nel momento in cui sono divenuti esigibili.

f) Interessi di mora

58. *Norma*

La legislazione nazionale stabilisce il tasso degli interessi di mora e le condizioni a cui essi sono applicabili quando i dazi e le tasse all'importazione non sono stati pagati nel momento in cui sono divenuti esigibili.

**Svincolo della merce**

59. *Norma*

Le merci dichiarate per l'immissione in consumo vengono svincolate non appena le autorità doganali ne abbiano ultimato la verifica o abbiano deciso di non procedere alla loro verifica, sempre che nessuna infrazione sia stata rilevata e i dazi e le tasse all'importazione esigibili siano stati pagati o siano state prese le misure necessarie per assicurare la loro riscossione.

60. *Prassi raccomandata*

Qualora le autorità doganali abbiano la certezza che il dichiarante espleterà in un secondo momento tutte le formalità di sdoganamento per l'immissione in consumo delle merci, dovrebbero procedere al loro svincolo, sempre che il dichiarante presenti un documento commerciale o amministrativo in cui figurino i principali dati relativi alla spedizione in oggetto e ritenuto soddisfacente dalle autorità doganali.

*Note*

1. Le autorità doganali possono subordinare lo svincolo delle merci alla condizione che siano stati presentati i documenti giustificativi ritenuti indispensabili e che le autorità competenti abbiano effettuato i controlli previsti dalla legislazione nazionale (controlli veterinario, sanitario, fitopatologico, ecc.).

2. Il dichiarante può essere tenuto a costituire una garanzia destinata ad assicurare il rispetto dei suoi impegni nei confronti della dogana.

61. *Prassi raccomandata*

Quando la verifica delle merci non possa essere effettuata in breve tempo, in particolare quando si debba ricorrere ad esperti o quando le merci debbano essere analizzate in laboratori specializzati e sia possibile effettuare questa verifica sulla base di campioni o di una documentazione tecnica particolareggiata, le autorità doganali dovrebbero provvedere allo svincolo della merce senza aspettare la fine della verifica.

*Nota*

Lo svincolo della merce può essere subordinato alla costituzione di una garanzia destinata ad assicurare la riscossione del supplemento di dazi e tasse all'importazione eventualmente esigibile.

62. *Prassi raccomandata*

Quando dall'esame della dichiarazione di merci o dei documenti a questa allegati o all'atto della verifica delle merci si riscontri un'infrazione, le autorità doganali dovrebbero procedere allo svincolo delle merci senza attendere la risoluzione della controversia, a patto che il dichiarante costituisca una garanzia destinata ad assicurare il pagamento dei dazi e delle tasse all'importazione supplementari nonché delle penalità cui è andato incontro e che le merci non siano passibili di confisca.

**Distruzione o abbandono delle merci**

63. *Prassi raccomandata*

Sempre che dall'esame della dichiarazione o dalla verifica delle merci non sia emersa alcuna infrazione, il dichiarante o l'interessato dovrebbe essere dispensato dal pagamento dei dazi e delle tasse all'importazione o poterne ottenere il rimborso,

— se, su sua richiesta e secondo la decisione delle autorità doganali, le merci dichiarate per l'immissione in consumo sono, prima dello svincolo, abbandonate a favore dell'erario o distrutte o trattate in modo da togliere qualsiasi valore commerciale sotto la vigilanza della dogana. Questo abbandono e questa distruzione non devono comportare alcuna spesa per l'erario;

— se le merci dichiarate per l'immissione in consumo sono distrutte o irrimediabilmente perdute in seguito ad un incidente o per causa di forza maggiore, a condizione che questa distruzione o perdita avvenga prima dello svincolo e sia debitamente constatata con soddisfazione delle autorità doganali.

I rottami ed i residui eventualmente risultanti dalla distruzione della merce sono soggetti, se immessi in consumo, ai dazi ed alle tasse all'importazione ad essi applicabili qualora fossero importati in quanto tali.

*Nota*

Qualora sia stata constatata un'infrazione, le autorità doganali possono subordinare la concessione di questa agevolazione al pagamento delle penalità previste dalla legislazione nazionale.

64. *Prassi raccomandata*

Quando le autorità doganali procedono alla vendita delle merci che non sono state dichiarate nel termine prescritto o per le quali non ha potuto essere concesso lo svincolo benché non sia stata constatata alcuna infrazione, il ricavato della vendita dovrebbe essere versato, se possibile, agli aventi diritto o tenuto a disposizione di questi ultimi per un periodo determinato, previa detrazione dei dazi e delle tasse all'importazione e di qualsiasi altra spesa o imposta sostenuta.

*Nota*

Questa procedura può applicarsi segnatamente quando la dichiarazione di merci è stata accettata ma il dichiarante non ha potuto pagare i dazi e le tasse all'importazione e non ha chiesto l'applicazione di un altro regime doganale.

**Informazioni sull'immissione in consumo**

65. *Norma*

Le autorità doganali fanno in modo che ogni interessato possa procurarsi senza difficoltà tutte le informazioni utili sul regime d'immissione in consumo.

*Appendice I dell'allegato B.1*

# FORMULARIO QUADRO

## per la compilazione della dichiarazione di merci per l'immissione in consumo

<table>
<tr><td>(Spazio d'utilizzazione libero)</td><td colspan="2">N. della dichiarazione<br><br>Ufficio doganale</td></tr>
<tr><td>Importatore (nome e indirizzo)</td><td colspan="2">Dichiarante (nome e indirizzo)</td></tr>
<tr><td rowspan="3">(Spazio d'utilizzazione libero)</td><td>Paese di provenienza</td><td>Licenza d'importazione N.</td></tr>
<tr><td>Paese d'origine</td><td>Regime preferenziale richiesto</td></tr>
<tr><td colspan="2">Altri documenti allegati</td></tr>
<tr><td>Modo di trasporto e identificazione del mezzo di trasporto</td><td colspan="2" rowspan="2">(Spazio d'utilizzazione libero)</td></tr>
<tr><td colspan="3">Descrizione dei colli (contrassegni e numeri, quantità e natura); designazione delle merci, peso lordo</td></tr>
<tr><td colspan="4">Voce tariffaria, numero statistico, peso netto, quantità, valore in dogana, natura, aliquota e importo dei dazi e delle tasse<br><br>(Spazio d'utilizzazione libero)<br><br>Luogo e data</td></tr>
</table>

*Appendice II dell'allegato B. 1*

*Note*

1. Il formato del formulario quadro è il formato internazionale ISO/A 4 (210 × 297 mm). Detto formulario è provvisto di un margine superiore di 10 mm e di un margine sulla sinistra di 20 mm per consentire la classificazione. La spaziatura interlineare deve corrispondere a multipli di 4,24 mm e gli spazi trasversali devono corrispondere a multipli di 2,54 mm. La presentazione deve essere conforme al formulario quadro della Commissione economica per l'Europa (CEE), conformemente al modello di cui all'appendice I. Variazioni di lieve entità rispetto alle dimensioni esatte dei riquadri, ecc., possono essere eccettate se dovute a motivi particolari del paese di rilascio, quali l'esistenza di sistemi di misura diversi dal sistema metrico, le caratteristiche particolari di una serie normalizzata di documenti nazionali, ecc.

2. I paesi hanno facoltà di stabilire norme riguardanti il peso al $m^2$ della carta da utilizzare e l'uso della filigrana al fine di evitare falsificazioni.

3. La normalizzazione riguarda unicamente le dimensioni e la presentazione, poiché le menzioni contenute in ciascun riquadro del formulario quadro precisano soltanto la natura delle informazioni che vi debbono essere indicate. Pertanto, ogni paese ha facoltà di sostituire tali menzioni nel proprio formulario con altre che esso ritiene più idonee, sempreché la natura delle informazioni previste nel formulario quadro non ne venga modificata.

4. Le amministrazioni possono altresì omettere, nel proprio formulario, le rubriche del formulario quadro di cui non hanno bisogno. I riquadri resi disponibili possono essere utilizzati per apporvi annotazioni amministrative.

5. Lo spazio riservato alle rubriche imposte dalle amministrazioni e non previste nel modulo del formulario quadro può essere ricavato dallo spazio di utilizzazione libero.

*ALLEGATO II*

*Traduzione*

ALLEGATO C. 1

## ALLEGATO CONCERNENTE L'ESPORTAZIONE DEFINITIVA

### Introduzione

L'esportazione di merci a titolo definitivo dà luogo, in generale, a formalità doganali abbastanza semplici. Mentre di norma è richiesta una dichiarazione di merci, in un certo numero di casi basta che l'esportatore esibisca alla dogana un documento commerciale in cui figurino i dati richiesti relativi alle merci da esportare. A talune condizioni, l'esportatore può essere autorizzato a depositare una sola dichiarazione o un prospetto riepilogativo per coprire tutte le esportazioni da esso effettuate durante un determinato periodo.

A prescindere dalla riscossione dei dazi e delle tasse all'esportazione eventualmente applicabili, il controllo doganale viene esercitato soprattutto per garantire l'applicazione della legislazione nazionale riguardante i divieti e le restrizioni all'esportazione nonché per verificare i dati che servono a determinare l'importo dei dazi e delle tasse interni che possono eventualmente dar luogo a un rimborso o a un'esenzione. Inoltre la dogana è generalmente incaricata di raccogliere le informazioni necessarie alla compilazione delle statistiche del commercio estero.

Le merci da esportare possono anche essere sottoposte a taluni controlli da parte di autorità competenti diverse dalle autorità doganali. Tali autorità sono incaricate soprattutto di effettuare i controlli veterinari, fitopatologici e altri controlli sanitari.

Le disposizioni del presente allegato si applicano alle diverse formalità e operazioni (formalità doganali) richieste dall'esportazione definitiva, indipendentemente dal modo di trasporto utilizzato.

In conformità della definizione dell'«esportazione definitiva», il presente allegato non si applica alle merci esportate in regime di «drawback» o nel quadro di un regime di traffico di perfezionamento o ancora con un rimborso dei dazi e delle tasse all'importazione. Inoltre, esso non si applica neppure alle merci spedite per posta o trasportate nei bagagli dei viaggiatori.

### Definizioni

Ai fini dell'applicazione del presente allegato, si intende:

a) per «esportazione definitiva»: il regime doganale applicabile alle merci in libera circolazione che escono dal territorio doganale e sono destinate a rimanere definitivamente al di fuori di questo, escluse le merci esportate in regime di «drawback» o nel quadro di un regime di traffico di perfezionamento o ancora con un rimborso dei dazi e delle tasse all'importazione;

b) per «merci in libera circolazione»: le merci di cui si può disporre senza restrizioni dal punto di vista doganale;

c) per «territorio doganale»: il territorio in cui sono integralmente applicabili le disposizioni della legislazione doganale di uno Stato;

d) per «dazi e tasse all'esportazione»: i dazi doganali e tutti gli altri diritti, tasse, canoni o altre imposte che vengono riscossi all'esportazione o in occasione dell'esportazione delle merci, ad eccezione delle tasse ed imposizioni il cui importo è già limitato al costo approssimativo dei servizi prestati;

e) per «dichiarazione di merci»: l'atto eseguito nella forma prescritta dalla dogana, mediante il quale gli interessati indicano il regime doganale da applicare alle merci e forniscono i particolari di cui la dogana esige la dichiarazione ai fini dell'applicazione del regime medesimo;

f) per «verifica delle merci»: l'operazione con la quale la dogana procede all'esame fisico delle merci per accertare che la natura, l'origine, lo stato, la quantità e il valore delle medesime siano conformi ai dati contenuti nella dichiarazione di merci;

g) per «persona»: sia una persona fisica sia una persona giuridica, sempreché il contesto non disponga altrimenti.

### Principi

1. *Norma*

L'esportazione definitiva è disciplinata dalle disposizioni del presente allegato.

2. *Norma*

La legislazione nazionale precisa le condizioni da soddisfare nonché le formalità doganali da espletare ai fini dell'esportazione definitiva.

*Note*

1. La legislazione nazionale può segnatamente imporre divieti o restrizioni all'esportazione di talune categorie di merci.

2. Gli obblighi da soddisfare per l'esportazione definitiva comprendono principalmente il deposito di un documento giustificativo e il pagamento dei dazi e delle tasse all'esportazione esigibili.

**Uffici doganali competenti**

3. *Norma*

Le autorità doganali designano gli uffici doganali presso i quali le merci possono essere sdoganate per l'esportazione definitiva. Esse determinano la rispettiva competenza di tali uffici doganali e ne stabiliscono i giorni e le ore di apertura tenendo conto, segnatamente, delle esigenze particolari del commercio, dell'industria e dei trasporti.

*Note*

1. La competenza di taluni uffici doganali può essere limitata o alle esportazioni effettuate con determinati modi di trasporto, o a talune categorie di merci, o ancora a merci che provengono da una determinata regione (ad esempio: la zona di frontiera o una zona industriale).

2. Le autorità doganali possono esigere che l'esportazione definitiva di talune categorie di merci che debbono essere sottoposte a misure particolarti di controllo (ad esempio: diamanti, oggetti di antiquariato, opere d'arte) o a controlli da parte di altre autorità competenti, venga effettuata da uffici doganali all'uopo designati.

4. *Norma*

Le autorità doganali permettono che le merci che debbono essere esportate a titolo definitivo siano dichiarate presso uffici doganali interni.

*Note*

1. Qualora le circostanze lo giustifichino, le autorità doganali possono autorizzare l'istituzione di un posto doganale nei locali di un'impresa.

2. Qualora le merci debbano essere sottoposte a verifica, quest'ultima è effettuata di norma presso l'ufficio doganale interno nel quale le merci sono state dichiarate per l'esportazione definitiva.

3. Le autorità doganali hanno facoltà di prescrivere che le merci che sono state dichiarate per l'esportazione definitiva in un ufficio doganale interno siano spedite all'ufficio di uscita in transito doganale.

5. *Norma*

Qualora uffici doganali corrispondenti siano situati su una frontiera comune, le autorità doganali dei paesi interessati armonizzano, per quanto possibile, i giorni e le ore di apertura nonché le competenze degli uffici medesimi.

**Sdoganamento delle merci in giorni e in ore diversi dai giorni e dalle ore di apertura dell'ufficio doganale**

6. *Norma*

Su richiesta del dichiarante e per motivi giudicati validi dalle autorità doganali, queste ultime autorizzano, sempreché l'organizzazione amministrativa lo consenta, che le merci destinate all'esportazione definitiva siano sdoganate al di fuori delle ore di apertura dell'ufficio doganale; le spese che ne derivano possono essere addebitate al dichiarante.

**Il dichiarante**

7. *Norma*

La legislazione nazionale stabilisce le condizioni in cui una persona è autorizzata ad agire in qualità di dichiarante nonché la portata delle responsabilità e dei diritti della medesima.

**Documentazione da presentare all'atto dell'esportazione definitiva**

a) Formulario e contenuto della dichiarazione di merci

8. *Norma*

I formulari di dichiarazione di merci per l'esportazione definitiva sono conformi al modello ufficiale stabilito dalle autorità doganali.

Le autorità doganali limitano le loro esigenze, in ordine alle informazioni che debbono essere fornite, ai dati ritenuti indispensabili per consentire la liquidazione e la riscossione dei dazi e delle tasse all'esportazione, eventualmente applicabili, l'eventuale rimborso o esonero dai dazi e dalle tasse interni, la compilazione delle statistiche e l'applicazione delle altre disposizioni legislative e regolamentari la cui applicazione è demandata alle dogane.

*Nota*

Le autorità doganali esigono, generalmente:

a) informazioni relative alle persone:
   — nome e indirizzo del dichiarante;
   — nome e indirizzo dell'esportatore;
   — nome e indirizzo del destinatario;

b) informazioni relative al trasporto:
   — modo di trasporto;
   — identificazione del mezzo di trasporto;

c) informazioni relative alle merci:
   — paese di destinazione;
   — descrizione dei colli (contrassegni e numeri, quantità, natura);
   — designazione delle merci;
   — peso lordo;
   — peso netto o quantità;
   — valore;

d) informazioni ai fini della liquidazione dei dazi e delle tasse all'esportazione eventualmente applicabili:
   — voce tariffaria;
   — aliquota dei dazi e delle tasse all'esportazione;
   — importo dei dazi e delle tasse all'esportazione;

e) altre informazioni:
   — numero statistico per specie di merci;
   — riferimento ai documenti esibiti (ad esempio: licenza di esportazione, certificato sanitario o altro);

f) luogo, data e firma del dichiarante.

9. *Prassi raccomandata*

Le autorità doganali che prevedono di rivedere i formulari esistenti o di elaborare nuovi formulari di dichiarazione di merci per l'esportazione definitiva dovrebbero utilizzare, per quanto possibile, il formulario quadro di cui all'appendice I del presente allegato, in conformità delle note contenute nell'appendice II.

b) Accettazione di un documento commerciale in luogo di un formulario amministrativo

10. *Prassi raccomandata*

Le autorità doganali dovrebbero prevedere, per quanto possibile, che la dichiarazione di merci sia effettuata mediante il deposito, in luogo di un formulario amministrativo, di un documento commerciale (ad esempio: la fattura) contenente i dati richiesti relativi alle merci da esportare.

*Note*

1. Le autorità doganali si contentano in genere di un documento commerciale quando le merci da esportare non sono soggette a dazi e tasse all'esportazione e non formano oggetto di un rimborso o di un esonero dai dazi e dalle tasse interni e quando la dichiarazione di merci non è utilizzata per la compilazione delle statistiche.

2. Nell'ambito della Commissione economica per l'Europa (CEE/ONU), è stata adottata una raccomandazione concernente un formulario quadro di fattura, allineato per il commercio internazionale. Tale formulario quadro figura nell'appendice III.

3. Le autorità doganali possono ammettere documenti commerciali compilati mediante tecniche di elaborazione automatica dei dati.

11. *Prassi raccomandata*

Di concerto con le altre autorità competenti in materia di commercio estero, le autorità doganali dovrebbero fare in modo che tutti i documenti che debbono essere presentati per l'esportazione definitiva possano essere reperiti in una serie normalizzata di documenti del commercio estero.

*Nota*

L'impiego di una serie normalizzata di documenti del commercio estero allineata sul formulario quadro della Commissione economica per l'Europa (o con questo compatibile) consente di riprodurre le informazioni comuni a tali documenti su formulari prestampati o in bianco, secondo il metodo della tiratura unica.

c) Numero di esemplari da presentare

12. *Prassi raccomandata*

Le autorità doganali dovrebbero ridurre, per quanto possibile, il numero di esemplari della dichiarazione di merci o del documento commerciale che il dichiarante è tenuto a presentare.

d) Documenti da esibire a giustificazione della dichiarazione di merci o del documento commerciale

13. *Norma*

A giustificazione della dichiarazione di merci o del documento commerciale che il dichiarante è tenuto a presentare, le autorità doganali richiedono unicamente i documenti che esse ritengono indispensabili per permettere il controllo dell'operazione e per accertare che siano state osservate tutte le prescrizioni relative all'applicazione delle restrizioni o di altre disposizioni previste.

*Nota*

Ove lo ritengano opportuno, le autorità doganali possono esigere la presentazione di una licenza d'esportazione, di un certificato fitopatologico o altro certificato sanitario.

e) Deposito periodico delle dichiarazioni di merci o dei documenti commerciali

14. *Norma*

Qualora una stessa persona effettui frequenti esportazioni di merci, le autorità doganali consentono, alle condizioni da esse stabilite, che una sola dichiarazione di merci o un prospetto riepilogativo contenente i dati richiesti possa coprire le esportazioni effettuate da detta persona in un determinato periodo.

*Note*

1. Le autorità doganali possono subordinare la concessione di tale agevolazione alla condizione che l'esportatore tenga una regolare contabilità commerciale e si possano adottare le misure di controllo necessarie.

2. Le autorità doganali possono esigere che il dichiarante esibisca, all'atto di ciascuna esportazione, una copia del documento di trasporto o altro documento giustificativo.

3. Le autorità doganali possono accettare i prospetti riepilogativi compilati mediante tecniche di elaborazione automatica dei dati.

## Verifica delle merci

### a) Portata della verifica

15. *Norma*

Le autorità doganali limitano la verifica delle merci ai casi in cui esse la ritengano indispensabile affinché sia garantita l'osservanza delle prescrizioni legali o regolamentari che la dogana ha l'incarico di applicare.

*Nota*

Quando le autorità doganali procedono alla verifica delle merci, tale operazione si limita, in genere, alla verifica del numero dei colli, all'esame della specie delle merci e alla determinazione delle quantità esportate.

### b) Verifica delle merci al di fuori dell'ufficio doganale

16. *Norma*

Quanto le autorità doganali procedono alla verifica delle merci, esse consentono, su richiesta del dichiarante e per motivi ritenuti validi, che, per quanto possibile, tale operazione venga effettuata al di fuori dell'ufficio doganale; le spese risultanti da detta verifica possono essere addebitate al dichiarante.

*Nota*

La verifica può essere effettuata nei locali dell'interessato, all'atto del carico del contenitore o del mezzo di trasporto.

### c) Prelievo di campioni da parte della dogana

17. *Norma*

Quando, per garantire l'applicazione delle disposizioni previste dalla legislazione nazionale, è necessario prelevare campioni, le quantità di merci prelevate sono ridotte al minimo.

## Liquidazione e pagamento dei dazi e delle tasse all'esportazione esigibili

18. *Norma*

La legislazione nazionale specifica le norme da seguire, le formalità da espletare e le agevolazioni accordate per la liquidazione e il pagamento dei dazi e delle tasse all'esportazione esigibili all'atto dell'esportazione definitiva.

## Esportazione delle merci

### a) Autorizzazione ad esportare

19. *Norma*

L'esportazione delle merci è autorizzata non appena la dogana e le altre autorità competenti hanno effettuato i controlli necessari, a condizione che:

— non sia stata accertata alcuna infrazione,

— siano stati esibiti le licenze di esportazione o gli altri documenti necessari, e

— siano stati pagati i dazi e le tasse all'esportazione esigibili o siano state adottate le misure necessarie per garantirne la riscossione.

*Note*

1. Le merci che non siano immediatamente esportate dopo averne ricevuto l'autorizzazione possono essere poste sotto controllo doganale sino al momento della loro effettiva esportazione.

2. I paesi possono specificare determinati itinerari doganali, vale a dire le strade, le ferrovie, le vie navigabili e altre vie di trasporto (oleodotti, ecc.), che debbono essere utilizzati per l'esportazione delle merci.

20. *Prassi raccomandata*

L'esportazione delle merci non dovrebbe essere ritardata a causa del fatto che la dichiarazione di merci è incompleta o sono state commesse lievi irregolarità nella documentazione, sempreché non siano compromessi gli interessi dell'erario o l'applicazione dei controlli indispensabili o dei divieti o delle restrizioni all'esportazione in vigore.

### b) Prova dell'arrivo a destinazione

21. *Norma*

Le autorità doganali non richiedono sistematicamente una prova dell'arrivo delle merci all'estero.

*Note*

1. In genere tale prova è richiesta solo per le merci per cui non si disponga di alcun'altra prova di esportazione e che beneficiano di un rimborso o di un esonero dai dazi e dalle tasse interne di importo elevato, e quando vi sia motivo di temere abusi, oppure per talune merci che formano oggetto di speciali misure di controllo (ad esempio: armi e munizioni).

2. Nei casi in cui è richiesta tale prova, essa può consistere in una dichiarazione fornita dal destinatario e certificata esatta dalle autorità doganali del paese di destinazione.

c) Rimborso dei dazi e delle tasse interni o esenzione dai medesimi

22. *Norma*

La legislazione nazionale stabilisce le norme da seguire e le formalità da espletare per beneficiare del rimborso dei dazi e delle tasse interni o dell'eventuale esenzione dai medesimi.

23. *Prassi raccomandata*

Le merci che, a motivo della loro esportazione a titolo definitivo, beneficiano del rimborso dei dazi e delle tasse interni o dell'esenzione dai medesimi, dovrebbero beneficiare di detto rimborso o di detta esenzione quanto prima, appena avvenuta l'esportazione.

**Informazioni relative all'esportazione definitiva**

24. *Norma*

Le autorità doganali fanno in modo che tutte le persone interessate possano procurarsi senza difficoltà ogni informazione utile concernente l'esportazione definitiva.

*Appendice I dell'allegato C.1*

# FORMULARIO QUADRO

## per la compilazione della dichiarazione di merci per l'esportazione definitiva

| | |
|---|---|
| Esportatore/Mittente (nome e indirizzo) | N. della dichiarazione<br><br>Ufficio doganale |
| Destinario (nome e indirizzo) | Dichiarante (nome e indirizzo) |
| | N. di licenza d'esportazione \| Paese di destinazione |
| Modo di trasporto e identificazione del mezzo di trasporto | Altri documenti allegati |

Descrizione dei colli (contrassegni e numeri, quantità e natura); designazione delle merci, peso lordo

Voce tariffaria, numero statistico, peso netto o quantità valore, natura, aliquota e importo dei dazi e delle tasse

(Spazio d'utilizzazione libero)

| |
|---|
| Dichiarazione per l'esportazione |
| Luogo, data e firma del dichiarante |

*Appendice II dell'allegato C.1*

*Note*

1. Il formato del formulario quadro è il formato internazionale ISO/A 4 (210 x 297 mm). Detto formulario è provvisto di un margine superiore di 10 mm e di un margine sulla sinistra di 20 mm per consentire la classificazione. La spaziatura interlineare deve corrispondere a multipli di 4,24 mm e gli spazi trasversali devono corrispondere a multipli di 2,54 mm. La presentazione deve essere conforme al formulario quadro della Commissione economica per l'Europa (CEE), conformemente al modello di cui all'appendice I. Variazioni di lieve entità rispetto alle dimensioni esatte dei riquadri, ecc., possono essere accettate se dovute a motivi particolari del paese di rilascio, quali l'esistenza di sistemi di misura diversi dal sistema metrico, le caratteristiche particolari di una serie normalizzata di documenti nazionali, ecc.

2. I paesi hanno facoltà di stabilire norme riguardanti il peso al $m^2$ della carta da utilizzare e l'uso della filigrana al fine di evitare falsificazioni.

3. La normalizzazione riguarda unicamente le dimensioni e la presentazione, poiché le menzioni contenute in ciascun riquadro del formulario quadro precisano soltanto la natura delle informazioni che vi debbono essere indicate. Pertanto, ogni paese ha facoltà di sostituire tali menzioni nel proprio formulario con altre che esso ritiene più idonee, sempreché la natura delle informazioni previste nel formulario quadro non ne venga modificata.

4. Le amministrazioni possono altresì omettere, nel proprio formulario, le rubriche del formulario quadro di cui non hanno bisogno. I riquadri resi disponibili possono essere utilizzati per apporvi annotazioni amministrative.

5. Lo spazio riservato alle rubriche imposte dalle amministrazioni e non previste nel modulo del formulario quadro può essere ricavato dallo spazio di utilizzazione libero.

*Appendice III dell'allegato C.1*

# FORMULARIO QUADRO
## di fattura

| | |
|---|---|
| Venditore | Data e N. della fattura<br><br>Altri riferimenti |
| Destinatario | Acquirente (qualora non sia il destinatario) |
| | Paese d'origine delle merci |
| Informazioni relative al trasporto | Modalità e condizioni della vendita e del pagamento |

| Contrassegni e numeri, quantità, natura dei colli; descrizione delle merci (per esteso e/o in codice) | Peso lordo, kg | Cubatura, $m^3$ |
|---|---|---|
| | | |

| Designazione degli articoli (in codice e/o per esteso) | Quantità | Prezzo unitario | Importo |
|---|---|---|---|
| (Spazio d'utilizzazione libero) | | | |

| | Incluso sopra | Escluso sopra |
|---|---|---|
| Imballaggio | | |
| Costi di trasporto | | |
| Altri costi (da precisare) | | |
| Assicurazione | | |

*ALLEGATO III*

*Traduzione*

ALLEGATO F.6

## ALLEGATO CONCERNENTE IL RIMBORSO DEI DAZI E DELLE TASSE ALL'IMPORTAZIONE

### Introduzione

Nel corso delle operazioni di sdoganamento di merci dichiarate per l'immissione in consumo, o dopo lo svincolo, può essere constatato, dall'importatore stesso o dalle autorità doganali, che la base su cui erano state calcolate le imposizioni doganali non era esatta, segnatamente a causa di un errore commesso dalle autorità doganali, dal dichiarante o da qualsiasi altra persona interessata (ad esempio: mittente) e che, pertanto, i dazi e le tasse all'importazione riscossi o da riscuotere sono superiori a quelli effettivamente esigibili. Può inoltre verificarsi che le merci siano state danneggiate, distrutte o andate irrimediabilmente perdute a seguito di incidente o a causa di forza maggiore, segnatamente prima dello svincolo per l'immissione in consumo; anche in questo caso, per motivi di equità, i dazi e le tasse all'importazione già riscossi potrebbero essere integralmente o parzialmente rimborsati.

Previa verifica dei fatti, la persona interessata dovrebbe poter ottenere il rimborso dei dazi e delle tasse all'importazione versati in più o, se non ha ancora proceduto al pagamento, la riduzione dei dazi e delle tasse che eccedono l'importo effettivamente esigibile.

È opportuno, soprattutto quando l'imposizione eccessiva è dovuta ad errore delle autorità doganali o a circostanze indipendenti dalla volontà dell'importatore o di ogni altra persona interessata, che il rimborso avvenga quanto prima e con un minimo di formalità. Tuttavia, in taluni casi, può rivelarsi necessario subordinare il rimborso a talune condizioni o a precauzioni particolari onde evitare rischi di frode o di abusi.

Le disposizioni del presente allegato non si applicano ai rimborsi effettuati a titolo del regime di «drawback» o alla restituzione dei depositi costituiti a garanzia del pagamento dei dazi e delle tasse all'importazione.

### Definizioni

Ai fini dell'applicazione del presente allegato, si intende:

a) per «rimborso dei dazi e delle tasse all'importazione»: la restituzione, totale o parziale, dei dazi e delle tasse all'importazione pagati sulle merci dichiarate per l'immissione in consumo e lo sgravio totale o parziale di tali dazi e tasse nel caso in cui essi non siano stati pagati;

b) per «dazi e tasse all'importazione»: i dazi doganali e tutti gli altri diritti, tasse, canoni o imposte che vengono riscossi all'importazione o in occasione dell'importazione delle merci, ad eccezione delle tasse e delle imposizioni il cui importo è limitato al costo approssimativo dei servizi prestati;

c) per «svincolo»: l'atto col quale la dogana consente agli interessati di disporre delle merci che formano oggetto di sdoganamento;

d) per «persona»: sia una persona fisica sia una persona giuridica, sempreché il contesto non disponga altrimenti.

### Principio

1. *Norma*

Il rimborso dei dazi e delle tasse all'importazione è disciplinato dalle disposizioni del presente allegato.

### Campo d'applicazione

2. *Norma*

La legislazione nazionale precisa i casi e le condizioni in cui, ove i dazi e le tasse all'importazione siano stati pagati o liquidati per il pagamento e il loro importo superi l'importo legalmente esigibile, viene accordato un rimborso dei dazi e delle tasse all'importazione.

*Nota*

Non viene accordato un rimborso dei dazi e delle tasse all'importazione che sono stati o saranno rimborsati ai sensi di altre disposizioni.

### Casi in cui dovrebbe essere accordato il rimborso dei dazi e delle tasse all'importazione

Errore commesso in sede di liquidazione

3. *Norma*

Il rimborso dei dazi e delle tasse all'importazione è accordato qualora sia accertato che la somma riscossa in più risulta da un errore commesso in sede di liquidazione dei dazi e delle tasse medesime.

Merci aventi valore inferiore al valore dichiarato

4. *Norma*

Il rimborso dei dazi e delle tasse all'importazione è accordato qualora risulti che gli stessi sono stati liquidati sulla base di un valore superiore al valore in dogana, sempreché i fatti siano debitamente comprovati con soddisfazione delle autorità doganali.

Classificazione tariffaria inesatta

5. *Norma*

Il rimborso dei dazi e delle tasse all'importazione è accordato per quanto riguarda la somma riscossa in più qualora questa risulti da inesatta classificazione tariffaria delle merci dichiarate, a condizione che i fatti siano debitamente comprovati con soddisfazione delle autorità doganali.

Merci danneggiate, distrutte o perdute

6. *Norma*

Il rimborso dei dazi e delle tasse all'importazione è accordato per le merci danneggiate, distrutte o irrimediabilmente perdute a causa di incidente o di forza maggiore prima dello svincolo per l'immissione in consumo, a condizione che i fatti siano debitamente comprovati con soddisfazione delle autorità doganali.

7. *Norma*

Qualora le merci che hanno beneficiato di un'esenzione totale o parziale dei dazi e delle tasse all'importazione in ragione della loro utilizzazione per fini particolari risultino, successivamente allo svincolo per l'immissione in consumo, danneggiate, distrutte o irrimediabilmente perdute a causa d'incidente o di forza maggiore, viene concesso uno sgravio dell'importo dei dazi e delle tasse all'importazione che hanno formato oggetto dell'esenzione, a condizione che il danno, la distruzione o la perdita siano debitamente comprovati con soddisfazione delle autorità doganali.

*Nota*

Le parti residue delle merci di cui alle norme 6 e 7 possono essere, a discrezione delle autorità doganali:

a) immesse in consumo nello stato in cui si trovano, come se fossero state importate in tale stato,

b) riesportate,

c) abbandonate, senza spese, all'erario, o

d) sottoposte a un trattamento che le privi di ogni valore commerciale, sotto controllo della dogana e senza oneri per l'erario.

Merci non conformi alle caratteristiche convenute

8. *Norma*

Il rimborso dei dazi e delle tasse all'importazione è accordato per le merci importate riconosciute, al momento dell'importazione, difettose o non conformi, per qualsiasi altra causa, alle caratteristiche convenute, e che sono riesportate entro un termine ragionevole, o al fornitore estero o a un'altra persona designata da quest'ultimo, senza essere state oggetto di alcuna lavorazione o riparazione e senza essere state utilizzate nel paese d'importazione. Tuttavia, l'utilizzazione delle merci non vieta il rimborso quando essa sia stata indispensabile per accertare i difetti o qualsiasi altro fatto che ne giustifichi la loro riesportazione. Invece di essere riesportate, le merci possono essere, a discrezione delle autorità doganali, abbandonate all'erario o distrutte o sottoposte a trattamento che le privi di ogni valore commerciale sotto controllo della dogana. Tale abbandono o tale distruzione non devono comportare oneri per l'erario.

*Nota*

Il rimborso dei dazi e delle tasse all'importazione per le merci di cui alla prima frase della presente norma può essere previsto anche ai sensi delle norme 4 e 5 qualora dette merci non siano riesportate.

Merci mancanti

9. *Norma*

Il rimborso dei dazi e delle tasse all'importazione è accordato per le merci dichiarate come parte di un invio qualora, con soddisfazione delle autorità doganali, venga comprovato che tali merci non sono state di fatto introdotte nel territorio doganale.

Cambiamento del regime doganale

10. *Prassi raccomandata*

I dazi e le tasse all'importazione dovrebbero essere rimborsati, per quanto riguarda l'eventuale somma riscossa in più, qualora le autorità doganali consentano che le merci dichiarate per l'immissione in consumo vengano poste sotto un altro regime doganale.

Modalità di rimborso

11. *Norma*

La procedura da seguire per chiedere il rimborso dei dazi e delle tasse all'importazione deve essere quanto più semplice possibile.

*Nota*

La procedura di rimborso può essere avviata o a richiesta della persona interessata o su iniziativa della dogana.

12. *Norma*

La decisione concernente la domanda di rimborso interviene ed è notificata per iscritto alla persona interessata senza indugio e il rimborso della somma riscossa in più è effettuata quanto prima non appena siano stati verificati gli elementi della domanda.

13. *Norma*

Qualora la dogana accerti che la somma riscossa in più risulta da un errore commesso dalle autorità doganali stesse all'atto della liquidazione dei dazi e delle tasse all'importazione, il rimborso viene accordato in via prioritaria.

**Termini**

14. *Prassi raccomandata*

Qualora vengano fissati termini trascorsi i quali le domande di rimborso dei dazi e delle tasse all'importazione non sono più accettate, tali termini dovrebbero essere di durata sufficiente per tener conto delle circonstanze specifiche dei diversi casi in cui il rimborso dei dazi e delle tasse può essere accordato.

**Informazioni concernenti il rimborso**

15. *Norma*

Le autorità doganali fanno in modo che tutte le persone interessate possano procurarsi senza difficoltà ogni informazione necessaria concernente le disposizioni relative al rimborso dei dazi e delle tasse all'importazione.